



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 5

Roma, 19 novembre 2010

PROT. 93107
R.U. USCITA

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

URGENTE

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio di Polizia Stradale
ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
II Reparto - Ufficio Operazioni
ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Al Comando Generale del Corpo
della Capitaneria di Porto
ROMA

E, p.c. Alla Direzione Generale per
La Motorizzazione
SEDE

Oggetto: Apposizione delle targhe ripetitrici.

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare prot. n. 50515 del 9 novembre 2006 e la successiva errata corregge n. 13306 in data 8 febbraio 2007.

Sono di recente pervenute richieste di chiarimento in ordine all'uso delle targhe ripetitrici nell'ambito dello svolgimento dell'attività di autotrasporto

I quesiti sollevati riguardano l'obbligo di apposizione delle targhe in esame nei seguenti casi:

- rimorchi e semirimorchi nazionali agganciati a trattori stradali o motrici immatricolati in altro Paese;
- rimorchi e semirimorchi immatricolati in altro Paese agganciati a trattori stradali o motrici nazionali.

Al riguardo si precisa che, in ambedue le fattispecie, i complessi veicolari sono da considerarsi in “circolazione internazionale”, in quanto rientranti nella definizione dettata dall’art. 1 della Convenzione di Vienna del 1968, secondo il quale un complesso veicolare si intende in circolazione internazionale se almeno uno dei veicoli che lo compone è immatricolato in uno stato diverso rispetto all’altro veicolo, che – naturalmente – deve essere immatricolato nel paese ove avviene la circolazione (Italia).

Di conseguenza, ai sensi degli artt. 36 e 37 della sopracitata Convenzione, è sufficiente che, sulla parte posteriore del rimorchio o del semirimorchio, venga apposta la targa del veicolo ed il segno distintivo dello Stato in cui esso è immatricolato, senza l’impiego della targa ripetitrice.

Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Enrico Finocchi)